



A.S.	dal	al	A.S.	dal	al
A.S.	dal	al	A.S.	dal	al
A.S.	dal	al	A.S.	dal	al
A.S.	dal	al	A.S.	dal	al
A.S.	dal	al	A.S.	dal	al

3. Lo/La scrivente è stato confermato in ruolo, maturando il diritto ad ottenere la ricostruzione della propria carriera con riconoscimento dei servizi pregressi in misura integrale per il periodo di lavoro pre-ruolo effettivamente;
4. La normativa italiana che disciplina la ricostruzione di carriera del personale della scuola, contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di istruzione, non risponde ai principi sanciti nella clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’U.E., la quale stabilisce che: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; 2. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”;
5. Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la Cassazione ha chiarito definitivamente che “è da escludere che la disciplina dettata dall’art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive [...] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell’accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene senza dubbio ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”;
6. In base ai nuovi criteri dettati dalla Corte di Cassazione. Lo/La scrivente ha il pieno diritto di ottenere la ricostruzione di carriera con attribuzione dell’inquadramento, a decorrere dalla data di immissione in ruolo, nella fascia stipendiale ....., corrispondente ad anni..... con l’anzianità di servizio effettiva utile di anni.....mesi..... giorni.....comprensiva di tutti i servizi pregressi espletati, secondo il prospetto che segue:

SERVIZI PRE-RUOLO: ANNI\_\_\_\_MESI\_\_\_\_GIORNI\_\_\_\_

ANZIANITA’ MATURATA ALL’IMMISSIONE IN RUOLO: ANNI\_\_\_\_MESI\_\_\_\_GIORNI\_\_\_\_

#### INVITA E DIFFIDA

Codesta P.A. ad emanare a porre in essere gli opportuni provvedimenti tesi ad adottare il decreto di ricostruzione di carriera in favore del sottoscritto, ove si tenga conto della complessiva anzianità di servizio e, quindi, attribuito l’inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, con liquidazione delle differenze retributive ed arretrati.

Con l’avvertenza che, trascorsi inutilmente 20 giorni dalla presente si adiranno le vie legali

La presente valga anche quale formale atto di messa in mora ai sensi e per gli effetti della legge e quale formale atto di interruzione di ogni termine di prescrizione o decadenza.

Distinti Saluti

Data.....

Firma